



Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1923

Roma — Martedì 20 marzo

Numero 66

Abbonamenti.

	Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno	L. 65	36	30
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	120	80	60

Un numero separato di 16 pagine o meno: in Roma, cent. 50; nel Regno, cent. 35 - Arretrato: in Roma, cent. 50; nel Regno, cent. 60; all'Estero, cent. 90.

Se il giornale si compone di oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionalmente.

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° dell'anno.

Inserzioni.

Annunzi giudiziari L. 0.80 } per ogni linea di colonna e
 Altri avvisi 0.80 } spazio di linea

Le pagine destinate per le inserzioni, agli effetti del computo delle linee e degli spazi di linea, si considerano sempre divise in quattro colonne verticali. Gli originali degli avvisi debbono essere redatti su carta da bollo da Lire DUA ed accompagnati da un deposito preventivo in ragione di Lire SESSANTA (L. 60) per ogni pagina di manoscritto.

Le richieste per le inserzioni debbono essere dirette esclusivamente alla Amministrazione della Gazzetta ufficiale presso il Ministero dell'interno.

All'importo di ciascun vaglia postale ordinario e telegrafico, si aggiunga sempre la tassa di bollo di centesimi cinque o dieci prescritta dall'art. 48, lettera a) della tariffa (allegato A) del testo unico approvato con decreto-legge Luogotenenziale n. 135, del 1918, e dal successivo decreto-legge Luogotenenziale n. 1134.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI.

- LEGGE 18 febbraio 1923, n. 504, con la quale è convertito in legge il regio decreto 25 novembre 1920, n. 1767, che limita al 31 dicembre 1920 l'efficacia dell'articolo 6 del decreto Luogotenenziale 13 giugno 1915, n. 873, relativo alla validità delle acunanze alla rappresentanza delle istituzioni pubbliche di beneficenza.
- REGIO DECRETO-LEGGE 11 gennaio 1923, n. 266, che proroga al 31 dicembre 1923 il termine per le affrancazioni consensuali degli usi civili nelle Province dell'ex Stato Pontificio.
- REGIO DECRETO-LEGGE 4 febbraio 1923, n. 414, circa il computo delle medie quinquennali agli effetti dell'art. 21 della legge sullo stato degli ufficiali.
- REGIO DECRETO 11 febbraio 1923, n. 352, relativo all'applicazione della tassa sulle insegne.
- REGIO DECRETO 8 febbraio 1923, n. 416 che approva e rende esecutoria la convenzione stipulata il 30 dicembre 1922 per la concessione della costruzione ed esercizio della tramvia a trazione elettrica dalla stazione ferroviaria di S. Severo all'abitato di Torremaggiore (Foggia) con la Società anonima tranvie industrie elettriche di Capitanata.
- REGIO DECRETO 8 febbraio 1923, n. 418, che apporta aggiunte e varianti alla costituzione e competenza del Consiglio di amministrazione e di disciplina del Ministero per l'agricoltura.
- REGIO DECRETO 11 febbraio 1923, n. 477, che modifica l'art. 25 del regolamento generale universitario approvato con R. D. 9 agosto 1910, n. 796.
- REGIO DECRETO 8 febbraio 1923, n. 382, che sopprime i premi di diligenza conferiti al personale femminile di commutazione telefonica accordati con R. decreto 5 dicembre 1912, n. 1407.
- REGIO DECRETO 11 febbraio 1923, n. 389, che modifica l'art. 2 del regio decreto 18 settembre 1919, n. 1784, sul pagamento degli assegni di invalidità di X categoria.
- REGIO DECRETO 11 febbraio 1923, n. 425, che reca norme relative alla nomina ed alle funzioni degli ispettori onorari per le opere integrative della scuola

- REGIO DECRETO 18 febbraio 1923, n. 428, concernente il trattamento di quiescenza al personale telefonico ex-società.
- REGIO DECRETO 8 febbraio 1923, n. 441, che estende alle nuove Province le disposizioni legislative e regolamentari sulle acque minerali e sugli stabilimenti termali, idroterapici, di cure fisiche ed affini.
- REGIO DECRETO 3 febbraio 1923, n. 485, che dichiara di pubblica utilità l'impianto di un poligono di tiro per le truppe del presidio di Trapani.
- REGIO DECRETO 4 febbraio 1923, n. 486, che istituisce a Trieste un Comando di zona dei fari e del segnalamento marittimo.
- REGIO DECRETO 22 febbraio 1923, n. 497, che approva la nuova tariffa della tassa sul commercio temporaneo e girovago per la Camera di commercio di Cuneo.
- REGIO DECRETO-LEGGE 8 febbraio 1923, n. 501, contenente disposizioni per l'industria e il commercio delle conserve alimentari preparate con sostanze vegetali.
- REGIO DECRETO 4 marzo 1923, n. 507, concernente il trasporto, a carico dello Stato, delle salme dei caduti in guerra.
- RELAZIONE e REGIO DECRETO 25 febbraio 1923, n. 514, che autorizza una 25ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste stanziato nel bilancio del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1922-1923.
- REGIO DECRETO 4 marzo 1923, n. 515, che modifica l'art. 47 del testo unico della legge sullo stato giuridico degli impiegati approvato con R. decreto 22 novembre 1908, n. 693.
- REGIO DECRETO col quale viene sciolta l'Amministrazione della Scuola d'agricoltura pratica « Luparia » in San Martino di Rosignano (Alessandria).
- RELAZIONE E REGIO DECRETO per lo scioglimento del Consiglio comunale di Strongoli (Catanzaro).

DISPOSIZIONI E COMUNICATI.

Ministero per l'agricoltura: Divieto d'esportazione — Ministero per l'industria e il commercio: Avviso — Corso medio dei cambi — Media dei consolidati negoziati a contanti.

INSERZIONI.